



COMUNE DI COLOGNO al SERIO

(Provincia di Bergamo)

Relazione tecnico-finanziaria

al Contratto Integrativo 2023-2025

Parte normativa 2023-2025 – Parte economica 2023

SCHEMA redatto in base a IPOTESI CCDI da pre-intesa

Articolo 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001

Contratti collettivi nazionali e integrativi

“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”

Art. 40 bis comma 1 dec. lgs. Nr.165/2001

Controlli in materia di contrattazione integrativa

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”

Allegato ___) a DGC del ___.12.2023

Il Segretario Generale

-Stefano Valli-

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

➤ Premessa – La normativa di riferimento

Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed hanno un carattere vincolante, compresa la determinazione dei tetti e dei vincoli alla sua riduzione disposti dal legislatore per gli anni dal 2011 al 2014 e per gli anni dal 2019 in poi.

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha infatti, da ultimo, vincolato la crescita dei fondi del salario accessorio, imponendo di non superare l'ammontare del predetto fondo nell'anno 2016.

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del comparto FF.LL. valevole per il triennio 2019-2021. Per quanto concerne le nuove disposizioni attinenti alla costituzione del fondo risorse decentrate e al loro utilizzo, il nuovo contratto nazionale ha fissato la relativa entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 (cfr. artt. 79, co. 7 e 80, co. 4 CCNL 16.11.2022).

Nello specifico, gli articoli 79 e 80 del CCNL 16.11.2022, hanno testualmente stabilito quanto di seguito:

Art. 79 Fondo risorse decentrate: costituzione

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
 - a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
 - b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
 - c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
- 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.
2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
 - a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;
 - b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.
 4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziati dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.
 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.
 6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.
 7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

Art. 80 Fondo risorse decentrate: utilizzo

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
- a) premi correlati alla performance organizzativa;
 - b) premi correlati alla performance individuale;
 - c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
 - d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;
 - e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;
 - f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;
 - g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;
 - h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;
 - i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
 - j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;
 - k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziata, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.
4. Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

Rimangono ferme le previsioni dell'art. 33, c. 2 del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 (*norma che ha introdotto una nuova disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nei Comuni, fondata sul principio della c.d. sostenibilità finanziaria della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti*), che, all'ultimo periodo del citato comma 2, è intervenuto sui limiti al trattamento economico accessorio del personale stabilendo che: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

il successivo D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni recate dal ridetto art. 33, c. 2 del D.L. n. 34/2019, che ha, tra l'altro, fissato la decorrenza delle nuove regole assunzionali, incluse quelle afferenti all'adeguamento del limite del salario accessorio, a far data dal 20 aprile 2020, nelle premesse ha precisato che: *"[...] il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*.

➤ **La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa decentrata 2022 – Atti di indirizzo e determinazioni**

1] DGC n. 138 del 17.10.2023 ad oggetto "DESTINAZIONE RISORSE VARIABILI AGGIUNTIVE ALL'INTERNO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022 E DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TRIENNIO 2023-2025"

In tale deliberazione, per quanto qui rileva, la Giunta comunale ha espresso le seguenti determinazioni ed indirizzi:

1] **Art. 33 DL 34/2019: Attribuzione di quota-parte dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio complessivo del personale**, risultante dai calcoli a tal fine effettuati e riportati nella tabella in premessa a DGC, nella misura pari ad **€ 6.500,00**, nei termini e secondo la ripartizione di seguito:

- ✓ per € 4.254,25 nella parte stabile del fondo risorse decentrate alla voce incremento stabile della consistenza di personale per adeguamento valore medio pro-capite (VMP) in osservanza indicazioni RGS Circ. n. 18/2021 – [ex art. 67 c. 2 lett. h) – art. 67, c. 5 lett. a) CCNL 21.05.2018, ora riconducibile all'art. 79, co. 1, lett. c) del CCNL 2022];
- ✓ per € 2.245,75 sulla quota destinata alla retribuzione di risultato nell'ambito delle risorse destinate alle elevate qualificazioni.

2] **art. 79, co. 3 del CCNL 2022: adeguamento**, alla luce delle verifiche contabili effettuate e per le motivazioni esplicitate nella premessa del testo DGC, delle disponibilità del Fondo risorse decentrate e il budget destinato ai funzionari titolari di EQ **in misura pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018**, secondo i valori riportati nella tabella che segue:

RISORSE VARIABILI non soggette al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017		Anno 2023
INCREMENTO 0,22% M.S. 2018 QUOTA FONDO <i>(voce variabile una tantum competenza 2022)</i>	Art. 79, co. 3 CCNL 2019-2021	€ 1.608,33
INCREMENTO 0,22% M.S. 2018 QUOTA FONDO <i>(voce competenza 2023 – variabile ripetitiva)</i>	Art. 79, co. 3 CCNL 2019-2021	€ 1.608,33
INCREM. 0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA EQ <i>(variabile una tantum competenza 2022)</i>	ARTICOLO 79, co. 3 CCNL 2019-2021 <i>(risorse destinate a retribuzione risultato EQ)</i>	€ 753,81
INCREM. 0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA EQ <i>(variabile ripetitiva competenza 2023)</i>	ARTICOLO 79, co. 3 CCNL 2019-2021 <i>(risorse destinate a retribuzione risultato EQ)</i>	€ 753,81

3] presa d'atto che per effetto dell'applicazione dei valori di cui al punto 2], la quota delle risorse a carico del bilancio destinate al trattamento economico accessorio degli incaricati di EQ, risulta essere determinata nell'importo complessivo pari ad euro **98.186,69**, di cui **76.490,99** destinati alla retribuzione di posizione e **21.695,70** per quella di risultato;

4] **art. 79, commi 2 e segg.ti del CCNL 16.11.2022: destinazione**, nell'ambito del Fondo delle risorse decentrate di **parte variabile**, ai fini della contrattazione integrativa anno 2023, di **risorse aggiuntive variabili per un importo complessivo di € 98.110,13** (di cui € 97.710,13 non soggette al limite previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017);

5] **formulazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica** delle **seguenti direttive** ritenute prioritarie ai fini del miglior perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione:

- ✓ **PEO - progressioni orizzontali**: orientamento favorevole ad allocare la somma di **€ 5.200,00** per il 2023;
- ✓ **messi notificatori: conferma dell'importo stanziato** per le attività svolte da messi notificatori ex art. 79, co. 2, lett. a) CCNL 16/11/2022 - art. 67, co. 3, lett. f) CCNL 21/05/2018 sulla base dei valori storicamente ed effettivamente erogati e quantificati in **€ 400,00**;
- ✓ **incentivi funzioni tecniche**: previsione pari ad **€ 80.000,00** desunta dalle pertinenti voci dei quadri economici dei progetti per le opere e dalle determinazioni a contrattare per i servizi e forniture. In seguito alla determinazione di eventuale diverso importo da parte del

responsabile dell'Area Gestione del Territorio con proprio atto, la somma prevista si intende automaticamente rideterminata. L'importo previsto sarà tuttavia corrisposto agli aventi diritto nei limiti di quanto disposto dal regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche e dalla vigente normativa nonché dalla giurisprudenza formatasi in materia. Per quanto riguarda la quota-parte degli incentivi in argomento relativi alle funzioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, l'erogazione degli stessi avverrà solo a seguito dell'approvazione dell'apposito nuovo regolamento;

2] Determinazione del Segretario Generale n. 6 del 26.10.2023 ad oggetto "COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 DEL CCNL 16.11.2022 AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 2023-2025 - ANNUALITA' ECONOMICA 2023"

Come da allegato al provvedimento, di seguito riportato:

egato a DT SC n.6-2023 - Costituzione Fondo CCI 2023

2023 costituzione

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023

descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A) RISORSE STABILI								
A1) RISORSE STABILI soggette al limite art. 23 DLgs 75/2017								
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003	(ART. 31 c.2 CCNL 2002-05) (ART. 67 c.1, 1° per. CCNL 2016-18)	145.375,24	145.375,24					
INCREMENTI CCNL 22/01/2004 - 2002/2005	(ART. 32 c. 1,2,7) (confluisce stabilmente lo 0,20% del m.sal.2001, non utilizzato nel 2017 per a.p. - ART. 67, C.1, 3° periodo CCNL 2016-18)	10.586,49	10.586,49					
INCREMENTI CCNL 09/05/2006 - 2004/2005	(ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	5.348,22	5.348,22					
INCREMENTI CCNL 11/04/2008 - 2006/2009	(ART. 8, CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	7.280,40	7.280,40					
dal 2018: UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017	(ART. 67 c.1 CCNL 16-18) (art. 79, COMMA 1 LETT. A CCNL 2019-2021)	168.590,35	168.590,35	168.590,35	168.590,35	168.590,35	168.590,35	168.590,35
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	(ART. 67 c. 2 Lett. d) CCNL 2016-18)	-	-	-	-	-	-	-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO	(dich. congiunta N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO	(ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 c.2 Lett. g) CCNL 2016-18) neutri gli increm. suc. al 2016, perchè fm. da corrisp.riduz.delle risorse per straord. (ART. 79 C. 1 LETT A CCNL 19-21)	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI	(ART.15, C.1, lett. l), CCNL 1998-2001) (ART. 67 c.2 Lett. e) CCNL 2016-18) (ART. 79 COMMA 1 LETT. A) CCNL 2019-2021)	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA	(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (ART. 67 C.5 Lett. e) CCNL 2016-18) (ART. 79 COMMA 1 LETT. C) CCNL 2019-2021)	-	-	-	-	-	-	-
Incremento dotazione organica (ADEGUAMENTO VALORE MEDIO PRO-CAPITE VMP vs 2018 - art. 33, c. 1-2 DL 34/2019)	(ART. 79, c. 1, lett. c) CCNL 2019-2021 (condizionato alla sola verifica della sussistenza della capacità di spesa)				2.618,00	4.585,00	0,00	4.254,25
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO	(ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 c.3 Lett. c) CCNL 2016-18) (ART. 79 COMMA 1 LETT. A) CCNL 2019-2021): valore annuo, da anno successivo a cessazione	11.082,32	11.885,20	11.885,20	13.633,70	14.576,20	15.184,12	15.184,12
A1) TOTALE RISORSE STABILI soggette al limite art. 23 DLgs 75/2017		179.672,67	180.475,55	180.475,55	182.224,05	185.784,55	188.359,47	183.774,47
A2) RISORSE STABILI NON soggette al limite art. 23 DLgs 75/2017								
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CCNL 2016-2018	(ART. 67 c.2 Lett. b), CCNL 2016-18) / ART. 79 COMMA 1 LETT.A) CCNL 2019-2021		1.676,34	1.676,34	1.676,34	1.676,34	1.676,34	1.676,34
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CCNL 2019-2021	ART. 79 COMMA 1 LETTERA D) CCNL 2019-2021							2.653,95
DIFFERENZIALI STIPENDIALI ex D3 E B3 giuridico	ART. 79 COMMA 1 BIS CCNL 2019-2021							10.675,59
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019	(ART. 67c.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5 / ART.79 COMMA 1 LETT. A) CCNL 2019-2021			3.577,60	3.577,60	3.577,60	3.577,60	3.577,60
Euro 84,50 PER N. UNITA' IN SERVIZIO AL 31.12.2018 (NR. 36) CON DECORRENZA dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) - QUOTA ANNUA A REGIMIE DA 2023	ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) CCNL 2019-2021							3.042,00
A2) TOTALE RISORSE STABILI NON soggette al limite art. 23 DLgs 75/2017		0,00	0,00	1.676,34	5.253,94	5.253,94	5.253,94	5.253,94
A) TOTALE RISORSE STABILI (A1+A2)		179.672,67	180.475,55	182.151,89	187.477,99	191.038,49	193.613,41	189.028,41
B) RISORSE VARIABILI								
B1) RISORSE VARIABILI soggette al limite art. 23 DLgs 75/2017								
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, etc	(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2) (ART. 67 c.3 Lett.e) CCNL 2016-18)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifiche previsioni di legge: RECUPERO EVASIONE ICI / IMU	(ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, c. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) (ART. 67 c.3 Lett.c) CCNL 2016-18)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	(ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)	-	-	-	-	-	-	-
FRAZIONE RIA ANNO PRECEDENTE (UNA TANTUM, pari alle mensilità residue dopo cessazione, nell'anno successivo alla cessazione)	(ART. 67 c.3 Lett.d) CCNL 2016-18) / ART. 79 COMMA 2 LETT. A) CCNL 2019-2021	-	0,00	959,22	288,00	0,00	0,00	0,00
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA	(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 16-18)	-	710,00	-	-	-	-	-
1,2% MONTE SALARI 1997	(ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 c.3 Lett.h) e c.4 CCNL 2016-18) (condizionato a sola verifica della sussist. capacità di spesa) / ART. 79 COMMA 2 LETT. B CCNL 2019-2021	-	0,00	0,00	0,00	2.618,00	0,00	0,00
MESSI NOTIFICATORI	(ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 c.3 Lett.f) CCNL 2016-18) / (ART. 79 COMMA 2 LETT. A) CCNL 2019-2021)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI	(ART. 27, CCNL 14.9.2000) (4) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)	-	-	-	-	-	-	-
Specifiche previsioni di legge: INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE art. 113 DLgs 50/2016	(Dichiarazione congiunta n.1 CCNL 2016-18 - CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) periodo dal 19.04.2016 al 31.12.2017	-	4.715,37					
B1) TOTALE RISORSE VARIABILI soggette al limite art. 23 DLgs 75/2017		3.000,00	8.425,37	1.959,22	1.288,00	3.618,00	400,00	400,00

H) TOTALE RISORSE DECENTRATE SOGGETTE A LIMITE (netto decurtazioni consolidate) INCLUSI FONDO EQ (al netto differenziale non soggetto a limite) e FONDO SEGRETARI ANTE VERIFICA LIMITI ART. 23 D.LGS 75/2017 (E+F+G)	272.816,19	254.602,51	254.364,62	255.441,90	262.714,40	288.176,41	274.280,87	280.780,87
di cui:								
I) ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23 D.Lgs 75/2017 per GARANTIRE IL VMP (valore medio pro-capite) riferito all'anno 2018 (ART. 33, C. 2. DL 34/2019)					4.000,00	7.000,00	0,00	6.500,00
I) VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, D.LGS 75/2017								
VALORE H) → TOTALE RISORSE DECENTRATE SOGGETTE A LIMITE (netto decurtazioni consolidate) INCLUSI FONDO EQ (al netto differenziale non soggetto a limite) e FONDO SEGRETARI ANTE VERIFICA LIMITI ART. 23 D.LGS 75/2017	272.816,19	254.602,51	254.364,62	255.441,90	262.714,40	288.176,41	274.280,87	280.780,87
VALORE I) ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23 D.Lgs 75/2017 per GARANTIRE IL VMP (valore medio pro-capite) riferito all'anno 2018					4.000,00	7.000,00	0,00	6.500,00
I) VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, D.LGS 75/2017 [H - (H2016 + I)]		- 0,01	- 237,90	+ 839,38	+ 1.493,88	+ 4.602,51	+ 1.464,68	+ 1.464,68
L) DECURTAZIONE DEL FONDO PER RISPETTO LIMITE 2016 (I)		- 0,01	- 237,90	839,38	1.493,88	4.602,51	1.464,68	1.464,68
a sommare								
M) DECURTAZIONI DEL FONDO PER RECUPERO SOMME EROGATE IN ECCESSO ANNI PRECEDENTI		0,00	0,00	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00
N) TOTALE RISORSE DISPONIBILI per FONDO CCDI-EQ e Segret.com.le (C-D+F+G-I-L-M)								
	283.387,98	256.557,49	272.707,20	290.583,92	306.694,12	328.615,76	319.626,04	406.742,28

3] DGC n. 161 del 23.11.2023 ad oggetto "MODIFICA DGC N. 138/2023 AD OGGETTO: "DESTINAZIONE RISORSE VARIABILI AGGIUNTIVE ALL'INTERNO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022 E DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TRIENNIO 2023-2025" - APPROVAZIONE PROGETTO-OBIETTIVO AREA POLIZIA LOCALE"

Ad integrazione di quanto previsto in DGC N. 138/2023, In tale deliberazione, per quanto qui rileva, la Giunta comunale ha espresso le seguenti determinazioni ed indirizzi:

- 1] **Approvazione** del progetto-obiettivo denominato **"Progetto presidio del territorio finalizzato alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale"** predisposto dal responsabile dell'Area Polizia locale, di concerto con l'Assessore alla sicurezza, come da documento allegato alla DGC **alla presente, integrando e modificando gli indirizzi sulla contrattazione integrativa espressi nella deliberazione di GC n. 138/2023;**
- 2] Finanziamento del progetto con le somme inizialmente previste nell'anno 2023 per la remunerazione dell'indennità di turno del personale della PL, nella misura complessiva di **euro 3.200,00**, dando atto che la destinazione di tale somma non risulta incidere sull'atto di costituzione del Fondo per le risorse decentrate, di cui alla DT del SC n. 6/2023.

Da ultimo, in sede di pre-intesa, ferma restando la costituzione del Fondo di cui a determinazione del Segretario generale n. 6/2023, l'Amministrazione ha da ultimo definito gli indirizzi espressi con DGC n. 138/2023 e n. 161/2023, per quanto qui rileva, secondo quanto di seguito, limitatamente agli argomenti parimenti di seguito:

- ✓ **PEO - progressioni orizzontali:** fondo a tale titolo destinato definitivamente quantificato in € **6.550,00** per il 2023;
- ✓ **progetto-obiettivo denominato "Progetto presidio del territorio finalizzato alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale":** finanziamento 2023 e valore ridefinito in € **1.600,00**;

➤ La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa decentrata 2023 – Composizione

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa decentrata 2023 si è perfezionata con summenzionata determinazione del Segretario Generale n. 6 del 26.10.2023, per un totale complessivo di **Euro 290.355,58**, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti ed in coerenza degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta Comunale, composto come di seguito specificato:

descrizione voce	valore
A) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018	168.590,35
A1) ulteriori RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	19.438,37
A2) RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	21.625,48
B1) RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	400,00
B2) RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	97.710,13
C) TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE (ante decurtazioni) A+A1+A2+B1+B2	307.764,33
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE (ante decurtazioni) A+A1+B1	188.428,72
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE A2+B2	119.335,61
D) DECURTAZIONI consolidate	15.944,07
E) TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI (C - D)	291.820,26
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE (A+A1+B1-D)	172.484,65
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE (A2+B2)	119.335,61
F) DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 (come adeguato ex art. 33 DL 34/2019) - art. 23 comma 2 - D.Lgs 75/2017	- 1.464,68
G) TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 nel rispetto limite 2016, come adeguato ex art. 33 DL 34/2019 (somme a disposizione della contrattazione integrativa) (E - F)	290.355,58
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE (A+A1+B1-D-F)	171.019,97
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE (A2+B2)	119.335,61

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano, ante decurtazioni consolidate ex art. 9, c. 2bis DL 78/2010 e s.m.i. ed art. 1, comma 236 della L. 208/2015 ed ante decurtazioni ex art. 23, c.2 D.Lgs 75/2017 (da applicare alla parte stabile), ad **€ 209.654,20** complessivi e sono così determinate:

➤ UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (Iuc)

L'articolo 67, comma 1 del CCNL 2016/2018, come di seguito ripreso dall'art. 79 del CCNL 219/2021, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018, il fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato (Iuc) di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del Ccnl del 22/01/2004, relative all'anno 2017, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del Ccnl del 22/01/2004.

Tali risorse, relative all'anno 2017, e certificate nel 2017 dal collegio dei revisori dei conti, confluiscono in un unico importo consolidato, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Nello stesso importo confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del Ccnl del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota

relativa alla dirigenza, qualora tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di «alta professionalità» di cui all'art. 10 dello stesso Ccnl del 22/01/2004.

Il c.d. "Unico importo consolidato" dell'Ente, ammontante ad € 168.590,35, risulta composto come di seguito:

A) FONDO STABILE ANNO 2017	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	145.375,24
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	10.586,49
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	5.348,22
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	7.280,40
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	/
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	/
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	/
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	/
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	/
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	/
ALTRE RISORSE CON CARATTERE STABILE E DI CERTEZZA	/
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017	168.590,35
Incremento dello 0,20% Monte Salari 2001 (se non incluso in incremento CCNL 2002/05 o già utilizzato per alte professionalità)	/
A) TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	168.590,35

➤ **Ulteriori RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017**

Risultano composte come di seguito:

A1) Risorse STABILI SOGGETTE al limite - art. 79 comma 2 CCNL 2019-2021	
RIA e AD PERSONAM personale cessato - art. 67 comma 2 lettera C)	15.184,12
Incremento dotazione organica (ADEGUAMENTO VALORE MEDIO PRO-CAPITE vs 2018 - art. 33, c. 1-2 DL 34/2019) - (ART. 79 c.1 Lett. c), CCNL 2019-2021) (DGC 138/2023 e det. S.G. n. 6/2023)	4.254,25
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	/
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LET. E)	/
INCREM. PER RIDUZ.STABILI DEL FONDO STRAORDINARIO - ART. 67 C. 2 LETT. G)	/
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	/
A1) TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	19.438,37

➤ **RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017**

Risultano composte come di seguito:

A2) Risorse STABILI ESCLUSE dal limite - art. 79 comma 2 CCNL 2019-2021		
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CCNL 2016-2018	(ART. 67 c.2 Lett. b), CCNL 2016-18) / ART. 79 COMMA 1 LETT.A) CCNL 2019-2021	1.676,34

DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CCNL 2019-2021	ART. 79 COMMA 1 LETTERA D) CCNL 2019-2021	2.653,95
DIFFERENZIALI STIPENDIALI ex D3 E B3 giuridico	ART. 79 COMMA 1 BIS CCNL 2019-2021	10.675,59
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019	(ART 67c.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5 / ART.79 COMMA 1 LETT. A) CCNL 2019-2021	3.577,60
Euro 84,50 PER N. UNITÀ IN SERVIZIO AL 31.12.2018 (NR. 36) CON DECORRENZA dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) - QUOTA ANNUA A REGIME DA 2023	ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) CCNL 2019-2021	3.042,00
A2) TOTALE RISORSE STABILI NON soggette al limite art. 23 DLgs 75/2017		21.625,48

➤ **TOTALE RISORSE STABILI ANTE DECURTAZIONI € 209.654,20**

➤ **Decurtazioni consolidate** ex art. 9, c. 2bis DL 78/2010 e s.m.i. ed art. 1, c. 236 L 208/2015 (come da ulteriore dettaglio in sez. III):

Descrizione	valore
Riduzione Fondo Per PROCESSI di esternalizzazione	1.788,00
Riduzione Fondo Per Posizioni Organizzative Enti Senza Dirigenza (ARAN RAL 294)	7.746,00
Consolidamento decurtazione anni 2011-2014 (dal 2015 in poi)	3.107,00
Decurtazioni ex art. 1, comma 236 L. 208/2015	3.303,07
D1) Totale decurtazioni consolidate	15.944,07

➤ **Decurtazioni** ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 (come da ulteriore dettaglio in sez. III):

Descrizione	valore
D2) Decurtazione fondo 2023 per rispetto limite totale risorse trattamento economico accessorio personale dipendente 2016 (come adeguato ex art. 33 DL 34/2019)	1.464,68

➤ **TOTALE RISORSE STABILI POST DECURTAZIONI € 192.245,45**

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2023 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano ad **€ 98.110,13**, così composte:

B1) Risorse VARIABILI SOGGETTE al limite ex art. 23, comma 2 D.Lgs 75/2017	
<i>Sponsor.ni, Nuove Conv.ni, Acc. collaborazione, etc. - Art. 43, L. 449/1997 - Art. 67 Co. 3 Lett. A) Se attività ordinariamente rese</i>	/
<i>Risparmi da Piani di Razionalizzazione - Art. 79 CCNL 2019-2021</i>	/
<i>Specifiche Disposizioni Di Legge - Art. 79 CCNL 2019-2021: Incentivo ICI/IMU</i>	/
<i>Specifiche Disposizioni Di Legge - Art. 79 CCNL 2019-2021- Incentivi Funzioni Tecniche (2016/2017)</i>	/
<i>Specifiche Disposizioni Di Legge - Art. 79 CCNL 2019-2021- Avvocatura Interna</i>	/
<i>Specifiche Disposizioni Di Legge - Art. 79 CCNL 2019-2021 - Art. 53 Comma 7 Del D.Lgs. 165/2001</i>	/
<i>Specifiche Disposizioni Di Legge - Art. 79 CCNL 2019-2021...</i>	/

FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - art. 79 comma 2 lettera A)	0,00
MESSI NOTIFICATORI - ART. 79 COMMA 3 LETTERA F) (DGC 138/2023 e det. S.G. n. 6/2023)	400,00
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 comma 2 lettera A)	0,00
<i>Obiettivi Del Piano Della Performance - Art. 79 CCNL 2019-2021</i>	/
<i>Trattamento Accessorio Personale Trasferito In Corso Anno - Art. 79 CCNL 2019-2021</i>	/
B1) TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	400,00

B2) Risorse VARIABILI NON soggette al limite ex art. 23, comma 2 D.Lgs 75/2017	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - art. 68 comma 1 - solo provenienti da parte stabile (art. 67 commi 1 e 2), (DGC 138/2023 e det. S.G. n. 6/2023)	6.138,10
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - art. 79 comma 2 lettera b), (DGC 138/2023 e det. S.G. n. 6/2023)	2.271,37
<i>Sponsor.ni, Nuove Conv.ni, Acc. collaborazione, etc. - Art. 43, L. 449/1997 - art. 79 comma 2 lettera a)- Attività' non ordinariamente rese</i>	/
<i>Risparmi Da Piani Di Razionalizzazione - art. 79 comma 2 lettera d) - Corte Dei Conti Sez Autonomie N. 34/2016</i>	/
<i>Specifiche Disposizioni Di Legge - Progettazioni Interne D.Lgs. 163/2006</i>	/
<i>Specifiche Disposizioni Di Legge - Avvocatura Interna</i>	/
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - art. 79 CCNL 2019/2021 → INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.Lgs. 50/2016 (dal 2018) e art 45 D.Lgs 36/2023 (DGC 138/2023 e det. S.G. n. 6/2023) ^[1]	80.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - art. 79 CCNL 2019/2021 → INCENTIVO per il recupero IMU e TARI (art. 1, c. 1091 L. 160/2019)	0,00
<i>Specifiche Disposizioni Di Legge - Art. 79 CCNL 2019/2021- Art. 53 Comma 7 Del D.Lgs. 165/2001</i>	/
<i>Specifiche Disposizioni Di Legge – Art. 79 CCNL 2019/2021 - ...</i>	/
<i>Risorse Stanziare Da Regioni E Citta' Metropolitane – art. 79 CCNL 2019/2021</i>	/
B2) TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	34.973,05

[1] riconosciuti per progetti approvati dal 01.01.2018 e, pertanto, non soggetti ai vincoli ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 (comma 5 bis art. 113 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, introdotto dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, CDC AUT n. 6/2018 - CDC Lombardia n. 258/2018 – CDC Lazio n. 572/2018)

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

➤ Decurtazioni "consolidate"

Nella costituzione del Fondo per le risorse decentrate 2023, confluiscono le seguenti decurtazioni consolidate, come risultanti dai fondi degli esercizi dal 2016 in poi:

1) Decurtazioni previste dall'art. 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010 → € 3.107,00

Le decurtazioni operate dal 2011 al 2014 e consolidate a decorrere dal 2015 nei valori 2014 riguardano in

particolare il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010, in ossequio alle quali:

- a) 1° capoverso, p. 1[^]: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010"*;
- b) 1° capoverso, p. 2[^]: una volta rispettato il primo vincolo, il fondo complessivamente costituito deve essere in ogni caso automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- c) 2° capoverso *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

2) Decurtazioni previste dall'art. 1, comma 236 L. 208/2015 → € 3.303,07

Nell'esercizio 2016 il legislatore reintrodusse il regime vincolistico caratterizzante gli esercizi 2011/2014, ponendo quale esercizio di raffronto l'esercizio 2015.

In particolare, l'art. 1, comma 236 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124,omissis....., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e smi,*

→ parte 1[^]: *non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015*

→ parte 2[^]: *ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*.

3) Altre decurtazioni consolidate → € 9.534,00

Le ulteriori decurtazioni consolidate riguardano:

- la riduzione per PROCESSI di esternalizzazione (€ 1.788,00)
- la Riduzione per Posizioni Organizzative Enti Senza Dirigenza (ARAN RAL 294) (€ 7.746,00)

4) TOTALE decurtazioni consolidate → € 15.944,07

➤ **Tali decurtazioni sono pertanto state consolidate nella costituzione del fondo di parte stabile 2022**

➤ Decurtazioni introdotte dal 2017

Decurtazioni previste dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017

Il D.Lgs. 25.05.2017 n. 75 (portante *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*), al comma 2 dell'articolo 23 (ad oggetto *"Salario accessorio e sperimentazione"*), ha previsto testualmente:

"2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.omissis....."

Il successivo comma 3 ha inoltre previsto:

"3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile"

Per effetto della normativa anzidetta:

- a) l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale [per questo Ente, privo di qualifiche dirigenziali, fondo CCDI (parte stabile e parte variabile soggetta a vincoli) e retribuzioni di posizione e risultato PO] dal 2017 e, quindi, anche per il 2021 trova come limite di riferimento il valore a pari finalità destinato nel 2016;
- b) è venuto meno, per contro e già dal 2017, l'obbligo di riduzione del fondo proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, stante l'avvenuta abrogazione dell'art. 1, comma 236 della L. 208/2015;
- Nella costituzione del fondo per il salario accessorio 2023 la decurtazione ex art. 23, comma 2 D.Lgs 75/2017, per rispetto del limite 2016, ammonta ad € 1.464,68, come da prospetto di verifica di seguito:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - Art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017

descrizione voce	Fondo Anno 2016	Fondo ANNO 2023
	valori	valori
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI ante decurtazioni	193.244,46	307.764,33
<i>(di cui differenziali progressioni 2016 - 2018)</i>		- 1.676,34
<i>a detrarre</i>		
DECURTAZIONI CONSOLIDATE (rid. fondo per processi esternalizzazione, per PO, ex art. 9, sec. parte comma 2bis del DL 78/2010 e smi, e art. 1, comma 236, L. 208/2015)	- 15.944,07	- 15.944,07
1) TOTALE FONDO CCDI (netto decurtazioni consolidate)	177.300,39	291.820,26
<i>a detrarre</i>		
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (compresi differenziali PEO)	10.571,79	119.335,61
2) TOTALE VOCI NON SOGGETTE A LIMITE D.Lgs.75/2017	- 10.571,79	- 119.335,61
3) TOTALE FONDO CCDI, al NETTO VOCI NON SOGGETTE A LIMITE (1-2)	166.728,60	172.484,65
<i>a sommare</i>		
4.1) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE PO IMPUTATE A BILANCIO	87.873,92	98.186,71
<i>a detrarre</i>		
QUOTA FONDO PO NON SOGGETTO A LIMITE (ex art. 11 bis DL 135/2018) e art 79, c. 3 CCNL 2019/2021	-	- 8.090,48
4.2) SALARIO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE	18.213,67	18.200,00
4.3) FONDO STRAORDINARIO PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI	8.630,32	8.630,32
4) TOTALE VOCI A SOMMARE per verifica rispetto limite	114.717,91	116.926,55
5) TOTALE RISORSE DECENTRATE SOGGETTE A LIMITE (netto decurtazioni), incluso fondo PO (netto quota non sogg. a limite) e fondo LAV. STRAORD. (3+4)	281.446,51	289.411,20
6) ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23 D.Lgs 75/2017 per GARANTIRE IL VMP (valore medio pro-capite) riferito all'anno 2018 (per es. 2022), ex art. 33, c. 2 DL 34/2019	6.500,00	
7) TOTALE RISORSE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA limiti art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 (5+6)	287.946,51	289.411,20
8) DECURTAZIONE DA OPERARE [tot. 7) 2016 – tot. 7) 2023] ex art. 23 D.Lgs 75/2017		- 1.464,69

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (ante decurtazioni ex art. 9, c. 2bis DL 78/2010 e s.m.i. e art. 1, c. 236 L. 208/2015) (totale della sezione I)	209.654,20 €
Risorse variabili (totale della sezione II)	98.110,13 €
<i>Decurtazioni "consolidate" (art. 9 – c.2 bis, DL 78/2010 e s.m.i. e (art. 1, C. 238 L. 208/2015) (Sezione III - altre)</i>	<i>- 15.944,07 €</i>
<i>Decurtazioni 2021 ex art. 23, comma 2 D.Lgs 75/2017 (Sezione III)</i>	<i>- 1.464,68 €</i>
TOTALE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	290.355,58 €
di cui soggette a limiti ex art.23, c. 2 D.Lgs 75/2017	171.019,97 €
di cui non soggette a limiti ex art.23, c. 2 D.Lgs 75/2017	119.335,61 €

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non presenti nello specifico accordo illustrato.

Modulo II - Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto già destinate ed impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, finanziati dalle risorse del fondo di parte stabile:

Descrizione	valore
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	19.039,84
Progressioni orizzontali (PEO) storiche (sino a 2022) (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	67.886,14
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999)	/
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)	/
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	/
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	/
INDENNITÀ EX VIII QF personale non PO che ne beneficiava alla stipula del CCNL 1998/2001	/
TOTALE Sez. I - destinazioni non disponibili	86.925,98

Pertanto, restano nella disponibilità della contrattazione decentrata 2023 **€ 203.429,60** (*);

(*) di cui € 6.550,00 (altrettanto finanziate da risorse di parte stabile) da destinarsi a progressioni orizzontali 2023 in attuazione degli indirizzi espressi dalla GC con deliberazione n. 138/2023 e successiva definizione in sede di pre-intesa;

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di CCDI, per il 2023 prevede le seguenti finalizzazioni del Fondo Risorse decentrate, costituito con determinazione del Segretario Generale n. 6 del 26.10.2023:

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Finalità (con finanziamento da risorse Fondo di parte stabile)	Risorse assegnate (di parte stabile)
Nuove PEO con decorrenza nell'anno di riferimento (ART. 68 c.2 Lett. j) CCNL 2016-18)	6.550,00
Sub TOTALE A) – Nuove PEO 2023	A) 6.550,00

Finalità (con finanziamento da risorse Fondo di parte stabile per € 192.245,45 da risorse Fondo di parte variabile per 98.110,13)	Risorse assegnate
Compensi correlati alla performance organizzativa (40%) (ART. 80, co. 2, lett. a CCNL 2019-2021) - (fin. F.do parte stabile)	41.151,84

Compenso per erogazione della performance individuale (60%) (ART. 80, co. 2, lett. b CCNL 2019-2021) (almeno 30% delle risorse con applicaz. differenziazione: (maggioraz. per valutazioni piu' elevate >= 30% media) - (fin. F.do parte stabile per € 57.617,63 e parte variabile per € 4.110,13)	61.727,76
TOTALE COMPENSI correlati alla PERFORMANCE	91.904,11
Indennità Condizioni di Lavoro (ART. 80, comma 2 lett. c CCNL 2019/2021) - (fin. F.do parte variabile)	4.500,00
Indennità di Turno, reperibilità e compensi art. 24, c. 1 CCNL 14.09.2000 (art. 80 c.2 lett.d) CCNL 2019-2021) - (fin. F.do parte variabile)	100,00
Indennità per specifiche responsabilità (Art. 80 c. 2 lett. e) e art. 84 CCNL 2019/2021) - (fin. F.do parte variabile)	5.400,00
Indennità per il servizio esterno personale PL (art. 80 c.2 lett. f) e art. 100 CCNL 2019/2021) - (fin. F.do parte variabile)	850,00
Indennità di funzione personale PL (art. 80 c.2 lett. f) e art. 97 CCNL 2019/2021) - (fin. F.do parte variabile)	1.150,00
PROGETTO-OBIETTIVO PL potenziamento servizi di controllo sicurezza urbana e stradale (Art. 80 c. 3 e art. 81 c.4 CCNL 2019-2021) - (fin. F.do parte variabile)	1.600,00
Sub TOTALE B1) RISORSE destinate alle FINALITA' di cui all'art. 68, c. 2 Lett. a)-b)-c)-d)-e)-f) CCNL 2016-2018	B1) 116.479,60
Compensi destinati a finanziare specifiche disposizioni di legge: Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (dal 2018) e art. 45 D.Lgs 36/2023 (DGC 138/2023) [1] (Art. 80 c. 2 lett. g CCNL 2019-2021) - (fin. F.do parte variabile)	80.000,00
<i>Compensi destinati a finanziare specifiche disposizioni di legge: Incentivo per il recupero IMU e TARI (art. 1, c. 1091 L. 160/2019) (DGC / -----)</i> (Art. 80 c. 2 lett. g CCNL 2019-2021)- (fin. F.do parte variabile)	0,00
Compensi ai MESSI notificatori (Art. 80 c. 2 lett. h CCNL 2019-2021) - (fin. F.do parte variabile)	400,00
Sub TOTALE B2) TOTALE RISORSE DESTINATE alle FINALITA' di cui a SPECIFICHE DISP. DI LEGGE e per MESSI NOTIFICATORI	B2) 80.400,00
Sub TOTALE B1) + B2)	196.879,60

[1] riconosciuti per progetti approvati dal 01.01.2018 e, pertanto, non soggetti ai vincoli ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 (comma 5 bis art. 113 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, introdotto dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, CDC AUT n. 6/2018 - CDC Lombardia n. 258/2018 - CDC Lazio n. 572/2018)

TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO 2023 (A+B1+B2)	203.429,60
---	-------------------

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non presenti nello specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	VALORE
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa <i>(totale della sezione I)</i>	86.925,98
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo <i>(totale della sezione II)</i>	196.879,60
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE <i>(N.B.: deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)</i>	290.355,58

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non presenti.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

➤ Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che **gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di euro 86.925,98** (rif. modulo II - sez. 1) (indennità di comparto e progressioni orizzontali storiche), nonché **le PEO di nuova previsione (€ 6.550,00)** sono integralmente finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di **euro 192.245,45** (*netto decurtazioni consolidate e decurtazioni ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017*) (rif. modulo I – sez. IV).

In tale essenziale premessa, quanto alle **ulteriori risorse con vincolo di destinazione** si attesta:

- che le risorse ex art. 80 c. 2 lett. g CCNL 2019-2021, per un importo totale di **€ 80.000,00**, finanziano i seguenti incentivi:

Incentivo funzioni tecniche ex art 113 D.Lgs 50/2016 ed art. 45 D.Lgs 36/2023

- che le risorse ex art. 80 c. 2 lett. h CCNL 2019-2021, per un importo totale di **€ 400,00**, finanziano i seguenti incentivi:

Incentivo messi notificatori (art. 54 CCNL 14.09.2000), per pari valori;

➤ Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta:

che gli incentivi legati alla performance individuale e organizzativa verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con DGC n. 15 del 03.03.2011 e smi, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione/O.D.V. avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

➤ Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le progressioni orizzontali previste nell'ipotesi di CCDI 2023 verranno attribuite sulla base dei criteri di selettività definiti con DGC n. 15 del 03.03.2011 e s.m.i.

Le progressioni avranno decorrenza dall'anno 2023, in base alle schede di valutazione redatte ex DGC n. 15/2011.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato nell'anno 2016

TABELLA 1 – Costituzione del fondo

Costituzione fondo	Anno 2016	Anno 2023
Risorse stabili al lordo delle riduzioni consolidate ed art. 9, c, 2bis, DL 78/2010	179.672,67	209.654,20
Riduzioni consolidate ex art. 9, comma 2 bis DL 78/2010 ed art. 1, c. 236 L. 208/2015	-15.944,07	-15.944,07
Riduzioni 2022 ex art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	/	-1.464,68
A) Risorse FISSE aventi carattere di certezza e stabilità		
(al netto riduzioni consolidate art. 9, c. 2bis DL 78/2010 e art. 1, c. 236 L. 208/2015 ed al netto riduzioni ex art. 23, c. 2 D.Lgs 75/2017)	163.728,60	192.245,45
di cui: a1) soggette a vincoli	163.728,60	170.619,97
di cui: A2) NON soggette a vincoli	0,00	21.625,48
B) Risorse VARIABILI	13.571,79	98.110,13
di cui: B1) soggette a vincoli	3.000,00	400,00
di cui: B2) NON soggette a vincoli	10.571,79	97.710,13
Sub TOTALE RISORSE (A+B)	177.300,39	290.355,58
C) ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23 D.Lgs 75/2017 per GARANTIRE IL VMP (valore medio pro-capite) riferito all'anno 2018 (per es. 2022) (ART. 33, C. 2. DL 34/2019)	6.500,00	
TOTALE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE (A+B+C)	183.800,39	290.355,58
di cui: Sub-Totale [Risorse STABILI + Risorse VARIABILI soggette a vincoli (A1+B1+C)]	173.228,60	171.019,97
(2023 in esito a verifica rispetto vincoli art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 vs valore limite 2016)		

TABELLA 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo

Programmazione di utilizzo del fondo	Anno 2016	Anno 2023
A) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	53.399,70	86.925,98
B) Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	123.900,69	203.429,60
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	/	/
Sub TOTALE DESTINAZIONI (A+B)	177.300,39	290.355,58
C) ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23 D.Lgs 75/2017 per GARANTIRE IL VMP (valore medio pro-capite) riferito all'anno 2018 (per es. 2023) (ART. 33, C. 2. DL 34/2019)	6.500,00	
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (a+b+c)	183.800,39	290.355,58

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell'Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa:

➤ come da allegato contabile di dettaglio.

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2023 (anno precedente) risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate.

Dall'erogazione e dalla distribuzione dello stesso risultano le seguenti "economie contrattuali del Fondo 2022" destinate, unitamente alle economie da lavoro straordinario 2022, ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo oggetto del presente Contratto Integrativo (Rif. Modulo I, Sezione II), nel rispetto della vigente normativa:

ECONOMIE RISULTANTI DA LIQUIDAZIONE PERFORMANCE E INDENNITA' DA CCDI 2022								
voce	Riferimenti CCDI	PREVISIONE CCDI 2022	fonte finanziamento fondo CCDI 2022 (di parte stabile / di parte variabile)	VALORE EROGATO 2022	Decurtazione malattia DL 112/2008 art 71 comma 1	economie TEORICHE applicabili a CCDI 2022 (art. 68 c.1, ultimo periodo, CCNL 2016-18)	A DETRARRE ECONOMIE DA MANCATO CONSEGUIMENTO OBIETTIVI (su 40% perf.organiz)	ECONOMIE EFFETTIVAMENTE applicabili a CCDI 2022 (art. 68 c.1, ultimo periodo, CCNL 2016-18)
		A		B				
PERFORMANCE	ART. 17	91.904,11	parte stabile	88.120,11	464,73	3.319,27	-	3.319,27
INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO	ART. 10	4.500,00	parte stabile	1.810,05		2.689,95		2.689,95
INDENNITA' DI TURNO PL	ART. 11 COMMA 1	3.200,00	parte stabile	3.171,12		28,88		28,88
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	ART. 11 COMMA 7	100,00	parte stabile	-		100,00		100,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	ART. 12 COMMA 1	6.200,00	qp parte stabile (828,26)-qp parte variabile (5.371,74)	4.677,67	5,34	1.516,99		-
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	ART. 12 COMMA 11	1.400,00	parte variabile	1.396,16	3,84	-		-
INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL	ART. 13 COMMA 1	850,00	parte variabile	606,05		243,95		-
INDENNITA' DI FUNZIONE PL	ART. 13 COMMA 12	1.150,00	parte variabile	1.093,29	-	56,71		-
SUB TOTALE INDENNITA' DVS		17.400,00		12.754,34	9,18	4.636,48		2.818,83
TOTALE ECONOMIE 2022 DA FONDO CCDI		109.304,11		100.874,45	473,91	7.955,75	-	6.138,10
voce	Riferimenti CCNL	PREVISIONE 2022		VALORE EROGATO 2022		economie applicabili a CCDI 2022 (art. 67 c.3 lett.e) CCNL 2016-18)		economie applicabili a CCDI 2022 (art. 67 c.3 lett.e) CCNL 2016-18)
LAVORO STRAORDINARIO 2022	art. 67 c.3 lett.e) CCNL 2016-18	8.630,32		6.358,95		2.271,37		2.271,37
TOTALE ECONOMIE 2022 DA FONDO LAVORO STRAORDINARIO		8.630,32		6.358,95		2.271,37		2.271,37
TOTALE GENERALE ECONOMIE 2022 destinabili a FONDO CCDI 2023 (parte variabile - non soggetta a vincoli)		117.934,43		107.233,40	-	10.227,12		8.409,47

(Rif. Modulo I, Sezione II)

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo trova copertura finanziaria:

- come da allegato contabile di dettaglio.

Cologno al Serio, lì 20.12.2023



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Chiara Lalumera